

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTERUNIVERSITARIO DI DOPPIO TITOLO: TRA IL GRADO EN DERECHO DELLA UNIVERSITA' DI GIRONA E IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITA' DI PALERMO**

---

**RIUNITI:**

Da una parte, il Dr. Sergi Bonet Marull, in rappresentanza della Università di Girona, provvista di NIF Q-6750002-E, con sede in Girona, plaza Sant Domènec 3, CP 17001, in virtù del Decreto 259/2013, del 3 di dicembre, di nomina del Rettore della Università di Girona (pubblicato nel Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya – DOGC- núm. 6516 del 05.12.2013) e, in conformità con quanto stabilito negli articoli 93 e 97.1 degli Statuti della Università di Girona, approvati con Acuerdo GOV/94/2011, del 7 di giugno (pubblicato nel DOGC núm. 5897 del 09.06.2011)

e dall'altra parte, la Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina, 61, 90133, rappresentata dal suo Magnifico Rettore, il Prof. Fabrizio Micari, in virtù del Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca n°0000753, del 30/09/2015, e in conformità con lo Statuto vigente della Università degli Studi di Palermo, in particolare gli articoli 10 e 14, approvato con Decreto del Rettore 2644 del 19/6/2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 158 del 9 luglio 2012

**RITENGONO:**

**I.** Che la Università di Girona (d'ora in avanti UdG) e la Università di Palermo (d'ora in avanti UNIPA) sono istituzioni a cui è attribuito l'insegnamento superiore, con personalità giuridica propria, avendo la facoltà di stabilire convenzioni per la realizzazione dei loro principi, finalità e obiettivi, tendenti ad accrescere e rafforzare l'insegnamento universitario, la ricerca e la interazione sociale, dando la possibilità ai membri della loro comunità, in particolare professori e studenti, di effettuare scambi culturali.

**II.** Che nel contesto globalizzato e competitivo, risulta di interesse per entrambe le istituzioni stabilire, sviluppare e porre a disposizione dei loro studenti programmi che facilitino l'ottenimento dei due titoli, uno per ciascuna istituzione, con lo spirito di potenziare la cooperazione internazionale nell'ambito dell'educazione superiore.

**III.** Conformemente con quanto detto prima, entrambe le parti riconoscono di avere capacità giuridica sufficiente per firmare la presente convenzione di collaborazione, e per produrre questi effetti stabiliscono quanto segue:

## CLAUSOLE

### Prima. Oggetto

1. L'oggetto della presente convenzione è stabilire un programma di attività congiunte tra le parti, al fine di consentire agli studenti che accedono allo stesso di ottenere un titolo ufficiale da parte di ciascuna delle università firmatarie, mediante il riconoscimento reciproco dei crediti superati negli studi impartiti dalla UdG e da UNIPA, che più avanti si indicheranno, e previo soddisfacimento dei requisiti previsti in questa convenzione, così come nella legislazione applicabile rispettivamente.

2. D'accordo con quanto stabilito, le università firmatarie si scambieranno studenti, per cui agiranno, rispettivamente, come Università di destinazione e Università di origine.

### Seconda. Corsi di laurea che fanno parte di questo Programma di Doppio Titolo

1. Il Programma di Doppio Titolo stabilito in questo accordo si realizzerà tra:

- Il *Grado en Derecho* della UdG; e
- Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, di UNIPA (d'ora in avanti "Corso di Laurea Magistrale").

2. Gli studenti che superano con successo le materie dei programmi di studio specificate nell'**Allegato I** del presente accordo, e soddisfano i rispettivi requisiti previsti da ciascuna istituzione, avranno il diritto alla spedizione del titolo ufficiale menzionato sopra, da parte di ciascuna delle due università.

3. Le parti riconoscono che il *Grado en Derecho* di UdG è sostanzialmente equivalente al corrispondente Corso di Laurea Magistrale di UNIPA. Entrambi i piani di studio sono simili nelle loro materie fondamentali, tanto per quanto riguarda i contenuti, quanto per ciò che concerne il numero di crediti.

### Terza. Piano di integrazione degli studi di entrambe le università

1. Per gli studenti di UNIPA

Gli studenti di UNIPA immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale che abbiano superato almeno 60 ECTS (CFU) del proprio curriculum potranno continuare i loro studi nella Facoltà di Diritto della UdG conformemente con la tabella di convalida delle materie dell'Allegato I, immatricolandosi nel *Grado en Derecho* per ottenere almeno 73 ECTS (CFU) di questo piano di studi, che corrispondono a 92 ECTS (CFU) del piano di studi del Corso di Laurea Magistrale.

2. Per gli studenti della UdG

Gli studenti della UdG immatricolati nel *Grado en Derecho* che abbiano superato almeno 60 ECTS (CFU) del proprio curriculum potranno continuare i loro studi in UNIPA, conformemente con la tabella di convalida delle materie dell'Allegato I,

immatricolandosi nel Corso di Laurea Magistrale per ottenere almeno 93 ECTS (CFU) delle materie previste nel piano di studio di UNIPA, corrispondenti a 85 ECTS (CFU) del piano di studio della UdG.

3. Per gli studenti della UdG e di UNIPA

Una volta terminato il programma delle materie sopra indicato nella Università di destinazione, gli studenti ritorneranno nella loro Università di origine per completare le materie previste nei rispettivi piani di studio.

#### **Quarta. Riconoscimento degli studi realizzati e spedizione dei Titoli**

1. Le materie superate in una università saranno riconosciute nell'altra secondo la tabella di convalida dell'Allegato I, anche quando gli studenti iscritti nel programma non riescano a superare la quantità di crediti necessari per ottenere il doppio titolo.

2. La conversione dei piani di studio che indicano le materie superate e i voti conseguiti sarà realizzata secondo le norme che regolano la mobilità degli studenti del programma Erasmus.

3. Al ritorno nell'Università di origine, lo studente dovrà presentare il certificato ufficiale delle materie superate, con i voti conseguiti, (transcript of records) nella Università di destinazione. Questo onere può essere dispensato se l'Università di destinazione invia il certificato su menzionato scannerizzato da un suo indirizzo email ufficiale ad un indirizzo email ufficiale dell'Università di origine.

4. Per ottenere il doppio titolo, gli studenti dovranno superare in ciascuna delle due università le materie indicate nell'Allegato I del presente accordo; oltre a soddisfare i rispettivi requisiti richiesti da ciascuna università.

5. La UdG attribuirà il titolo di *Grado en Derecho* e, per la sua parte, la UNIPA attribuirà il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza agli studenti che avranno superato i requisiti richiesti, secondo quanto descritto nei programmi di studio.

6. Nel caso in cui la normativa applicabile alle università partecipanti richieda il soddisfacimento di diritti di carattere economico per la spedizione dei titoli, gli studenti dovranno pagarli direttamente all'università alla quale li richiedono.

#### **Quinta. Richiesta, selezione e ammissione degli studenti**

1. L'Università di origine selezionerà gli studenti che desiderino partecipare a questo programma; tuttavia, spetterà all'Università di destinazione prendere la decisione finale relativa all'ammissione di ciascuno studente. A tali effetti, ciascuna istituzione stabilirà i meccanismi di attribuzione dei posti conformandosi ai principi della pubblicità e della libera concorrenza, e in base ai meriti accademici conseguiti dai candidati. Il criterio preferenziale per stabilire la graduatoria degli studenti sarà il voto medio risultante dal piano di studio con le materie superate e i voti corrispondenti.

2. Per la ammissione al programma di doppio titolo, gli studenti dovranno soddisfare i requisiti indicati nei rispettivi corsi di laurea. Nello stesso senso, dovranno mostrare, di fronte all'Università di origine, che hanno il livello di competenza linguistica straniera necessario per seguire gli studi nella Università di destinazione. Si stabilisce che il livello minimo sarà B1.

3. Per formalizzare l'ammissione, gli studenti dovranno presentare la documentazione indicata nell'Allegato II.

### **Sesta. Diritti di immatricolazione**

1. Gli studenti, selezionati con la clausola quinta, dovranno formalizzare l'immatricolazione in ciascuna delle due università parte di questo accordo, nei termini stabiliti dal calendario accademico delle rispettive università, le quali si daranno comunicazione del calendario accademico o similare, che abbiano approvato per ciascun anno.

2. Gli studenti devono pagare le tasse di riconoscimento. Queste tasse si pagheranno nella Università di destinazione per la convalida ed il riconoscimento delle materie sostenute e superate nella Università di origine, descritte nell'Allegato I.

3. Gli studenti di UNIPA, che accedono al corso *Grado en Derecho* della UdG, dovranno immatricolarsi nella UdG, per almeno 30 crediti di quelli che hanno un riconoscimento in Unipa, per potersi immatricolare nel resto delle materie.

4. La UdG farà pagare agli studenti di UNIPA lo stesso ammontare previsto per le immatricolazioni ed il riconoscimento e la convalida delle materie che applica ai propri studenti. Per reciprocità, la UNIPA farà pagare agli studenti provenienti da UdG valori simili a quelli che la UdG fa pagare agli studenti di UNIPA.

### **Settima. Obblighi degli studenti**

1. Ogni studente selezionato formalizzerà un accordo di studio con la propria Università di origine, prima di iniziare il periodo di scambio, conformandosi a rispettare le condizioni previamente stabilite, fino al completamento degli studi previsti, compresa specialmente la normativa e la legislazione dell'Università di destinazione durante il periodo di studio all'estero, la quale sarà applicabile a tutti gli effetti durante il suo periodo di studio all'estero.

2. Durante il periodo di mobilità, gli studenti del Programma manterranno i loro obblighi con la Università di origine, salvo che abbiano ottenuto il titolo corrispondente, effettuando in forma ordinaria iscrizione, immatricolazione e pagamento di tasse e contributi.

3. Prima di iniziare il periodo di studio all'estero, nell'Università di destinazione, gli studenti dovranno mostrare di essere in possesso della copertura per l'assistenza medica durante il periodo all'estero.

4. Saranno a carico degli studenti i costi dell'immatricolazione e le tasse di riconoscimento, in conformità con l'articolo 4 della clausola sesta della presente convenzione, i costi del trasporto, assistenza medica, alloggio, vitto e qualunque altro costo vi sia per la loro partecipazione al programma doppio titolo, salvo che le università firmatarie decidano di coprirlo per iniziativa propria o, nel caso dell'immatricolazione, si disponga della borsa di studio corrispondente per soddisfare l'importo di questa immatricolazione.

5. Entrambe le parti si accordano per effettuare ogni sforzo possibile per ottenere finanziamenti da istituzioni pubbliche o private, che contribuiscano alla realizzazione del programma, così come a informarsi reciprocamente delle opzioni esistenti al fine di consentire agli studenti di ottenere borse di studio o aiuti economici.

### **Ottava. Diritti degli studenti**

1. L'Ufficio, o servizio di ognuna delle due università, che si occupi dell'accoglienza degli studenti li informerà delle possibilità di alloggio e li orienterà relativamente ai servizi che la università assicura.

2. Gli studenti saranno trattati, durante la frequenza delle lezioni, e saranno valutati senza differenza alcuna rispetto agli studenti dell'Università di destinazione. Allo stesso modo, avranno gli stessi diritti e servizi che hanno tutti gli studenti dell'Università di destinazione, e con le stesse condizioni di questi.

3. Gli studenti, al momento della selezione, dovranno essere informati dei diritti e degli obblighi che prevede questa convenzione.

### **Nona. Scambio di informazione accademica e protezione dei dati**

1. Le parti adotteranno i meccanismi per condividere, produrre e ricevere tutta la documentazione e informazione sia necessaria per la corretta esecuzione del Programma. Ciascuna università è responsabile dell'invio della documentazione pertinente, obbligandosi a disporre delle risorse umane e tecnologiche necessarie al fine di garantire la autenticità e integrità della informazione e dei documenti trasferiti da una parte all'altra. Sempre che sia possibile, la documentazione ufficiale si invierà scannerizzata da un indirizzo di posta elettronica ufficiale dell'Università di origine ad altro indirizzo elettronico ufficiale della Università di destinazione.

2. La Università di origine fornirà all'Università di destinazione, prima dello scambio, i corrispondenti documenti accademici, con menzione espressa del sistema di voti utilizzato, per ciascuno studente partecipante, ai fini dell'invio del piano di studio con le materie superate e i voti conseguiti.

3. La collaborazione interuniversitaria porta con sé la trasmissione di dati di carattere personale, registrati su supporti di carattere materiale, così come il loro trattamento successivo. A questi effetti, le parti firmatarie si accordano a non fare uso dei dati di carattere personale che ottengano come conseguenza della gestione del doppio titolo, per finalità distinte da quelle relative al soddisfacimento delle clausole della presente convenzione, a non comunicarlo a terzi senza il consenso degli interessati, così come

a soddisfare tutte le misure di sicurezza e gli altri obblighi derivanti dalla legislazione sulla protezione dei dati personali.

### **Decima. Coordinatori accademici e Commissione di applicazione**

1. Agiranno come coordinatori accademici dell'accordo, agli effetti della presente convenzione, per la UdG il coordinatore del *Grado en Derecho*, e per UNIPA il responsabile scientifico dell'accordo.

2. Per la corretta esecuzione e applicazione della convenzione si formerà una commissione mista che sarà composta dai citati coordinatori e dai rappresentanti legali di ciascuna istituzione o da persone da loro a ciò delegate. Questa commissione dovrà agire quando sia pertinente per l'interpretazione dell'accordo o per qualunque problema possa sorgere nella sua esecuzione e debba essere risolto da entrambe le parti.

### **Undicesima. Vigenza dell'accordo**

1. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma per entrambe le istituzioni, avrà una durata di cinque anni rinnovabile per periodi uguali di tempo.

2. La richiesta di risoluzione dell'accordo si farà con un anticipo minimo di sei mesi prima della scadenza del termine di validità iniziale o del termine delle successive proroghe.

3. In caso di scadenza del termine di validità dell'accordo dovranno concludersi le azioni che saranno in corso. E, tuttavia, le università assumono l'obbligo di mantenere la validità dell'accordo o prorogarlo d'ufficio e automaticamente, per un periodo massimo di cinque anni accademici, per quegli studenti che dovessero partecipare nel momento dell'esaurirsi del periodo di validità dell'accordo.

### **Dodicesima. Modifiche e risoluzione**

1. Le parti potranno modificare o ampliare di mutuo accordo questa convenzione di collaborazione, attraverso emendamenti alla medesima, che dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale di ciascuna istituzione mediante gli opportuni tramiti.

2. L'inadempimento di qualunque obbligo che risulti da questo accordo potrà dar luogo alla risoluzione del medesimo su richiesta della parte che ha subito gli effetti della violazione, rispettando sempre quanto stabilito nella clausola undicesima, articolo 3.

### **Tredicesima. Obblighi finanziari delle istituzioni**

La celebrazione di questo accordo non comporta nessun obbligo finanziario da parte delle istituzioni firmatarie.

### **Quattordicesima. Uso del nome, di loghi e altri segni distintivi**

La UdG e la UNIPA si accordano reciprocamente a non utilizzare il nome o il logo o qualunque altro segno distintivo della controparte per fini distinti da quelli previsti da questo accordo.

### **Quindicesima. Lingue dell'accordo**

Il presente accordo è redatto in due versioni, una in italiano e l'altra in spagnolo, i cui contenuti sono equivalenti.

E conformemente con quanto stipulato, si sottoscrive la presente convenzione, nel luogo e nella data indicati più avanti.

In Girona a.....

In Palermo a.....

Per la Università di Girona

Per la Università di Palermo

Sergi Bonet Marull  
Rettore

Fabrizio Micari  
Rettore